Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 aprile 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 856 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 185.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Asilo infantile Gabriella Raisi », con sede in Castelnovo Bariano (Rovigo).

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Asilo infantile Gabriella Raisi », con sede in Castelnovo Bariano (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 186.

Erezione in ente morale della Fondazione « Igino Betti », con sede in Roma.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Igino Betti », con sede in Roma, via degli Scipioni, 287, presso l'« Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 34 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1959, n. 187.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta a proprio favore dal defunto sig. Gabriele Zotti con testamento pubblico per atto a rogito notaio dott. Federico Federici di Terni, in data 19 giugno 1948, repert. dei testamenti n. 378, e costituita da due fabbricati (un'officina ed una casa di abitazione), siti in Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 37 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 188.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, in Craco (Matera).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, in Craco (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 10 dicembre 1958, con il quale il dottor Giovanni Arneodo fu, fra gli altri, nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 12 gennaio 1959, con la quale il dott. Arneodo rinuncia alla nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova del dott. Giovanni Arneodo, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1959
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 74 — FLAMMIA

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1958.

Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 208 della legge medesima;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, n. P.A.G.41/2/43/155111 del 30 ottobre 1958;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

TITOLO I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 1.

Domanda di ammissione ai concorsi

Nei bandi di concorso per l'ammissione alle qualifiche iniziali previste dall'allegato n. 4 all'art. 17 dello stato giuridico del personale viene stabilito che gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'Azienda provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 2.

Modalità delle assunzioni senza concorso di cui all'art. 6, secondo e terzo comma dello S. G.

Le convenzioni stipulate tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e il Ministero della difesa, stabiliscono le modalità per l'assunzione in determinate qualifiche iniziali di ex militari tecnici specializzati, arruolati dalla Autorità militare a seguito di pubblici concorsi, nonchè i criteri obbiettivi per la formazione delle graduatorie di assunzione.

Con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, verranno stabilite le norme per l'istituzione ed il funzionamento di scuole professionali ferroviarie, nonchè per i concorsi di ammissione a dette scuole.

Il Direttore generale ha facoltà di stipulare convenzioni con altre Amministrazioni statali per la organizzazione in comune di scuole professionali.

Le norme per la formazione delle graduatorie ai fini della assunzione di ex allievi delle scuole professionali di cui ai due commi precedenti, o di scuole professionali organizzate da altre Amministrazioni statali, sono stabilite dal Direttore generale.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nel personale direttivo sono composte da un presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a direttore centrale o compartimentale e da non meno di quattro commissari, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due scelti tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore capo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo dell'Azienda.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nel personale di concetto degli uffici e dei dirigenti dell'esercizio, sono composte da un presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore ad ispettore capo superiore e da non meno di quattro commissari, due dei quali professori di ruolo di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due scelti tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore principale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici ed in quelle equiparate del personale esecutivo dell'esercizio, sono composte da un presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore capo e da non meno di quattro commissari scelti tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nelle qualifiche iniziali del personale ausiliario degli uffici ed in quelle equiparate del personale esecutivo dell'esercizio, sono composte da un presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore principale e da non meno di due commissari scelti tra i dipendenti dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Possono essere nominati commissari anche i dipendenti dell'Azienda collocati a riposo con qualifica non inferiore a quella per ciascun caso indicata nei commi precedenti. Comunque il numero dei componenti scelti fra i dipendenti a riposo in una stessa Commissione non può essere superiore a quello dei componenti scelti tra i dipendenti in attività di servizio.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali, nonchè per le prove attitudinali, scelti tra i dipendenti dell'Azienda dei gruppi direttivo, di concetto e dei dirigenti dell'esercizio o anche, ove occorra, fra estranei all'Azienda.

Vengono seguite le norme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, allorquando sia necessario nominare altri componenti della Commissione al fine di suddividere questa in sottocommissioni.

Art. 4.

Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice

Il presidente e i commissari trasferiti di residenza o il cui rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori del concorso, decadono dall'incarico, salvo conferma da parte della stessa Autorità che ne ha disposto la nomina.

Cessano dall'incarico i componenti della Commissione comunque impediti ovvero revocati, destituiti, decaduti o dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 162 dello Stato giuridico del personale ovvero sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 5.

Comitati di vigilanza

Per ogni sede di esame può essere costituito un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice o da un dipendente della Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Il presidente ed i componenti del Comitato di vigilanza debbono essere scelti fra i dipendenti in attività di servizio.

Essi assumono la diretta responsabilità del regolare ed ordinato svolgimento delle prove di esame nelle sedi ove non sia presente la Commissione esaminatrice.

Il presidente del Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle prescrizioni relative al concorso e provvede alla esclusione dal concorso dei contravventori, facendone risultare il motivo nel verbale della seduta.

Dopo la dettatura del tema, nessun componente del Comitato di vigilanza, nè il personale a disposizione della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza può assentarsi dai locali di esame.

Art. 6.

Adempimenti della Commissione

La Commissione esaminatrice prepara di regola tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica città (anche se presso sedi diverse) e sempre un solo tema se gli esami hanno luogo in più città.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione, ovvero dai direttori compartimentali nel caso che le prove si svolgano in più sedi.

Il presidente del Comitato di vigilanza, coadiuvato dai componenti del Comitato medesimo, dopo aver accertato la identità personale dei concorrenti, li fa collocare nel posto a ciascuno di essi assegnato e fa procedere, quindi, all'appello nominale.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o il presidente del Comitato di vigilanza nel caso che gli esami si svolgano in più sedi, fa constatare ai candidati l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti il tema.

Quando i temi preparati sono tre, il presidente della Commissione esaminatrice fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 7.

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi preventivamente autorizzati dal bando di concorso.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita sotto lo spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Art. 8.

Adempimenti della Commissione e dei concorrenti al termine delle prove

Ciascun concorrente consegna il proprio elaborato all'incaricato della Commissione, il quale, dopo essersi accertato dell'identità del concorrente, ed avergli fatto apporre, in sua presenza, le generalità nell'apposito spazio, copre lo spazio stesso con il talloncino ingommandone i lembi, ed appone un timbro ad umido con la propria firma sul lembo di chiusura.

Provvede quindi, a chiudere i fogli in una busta sui cui lembi di chiusura appone la propria firma.

Al termine di ciascuna prova il presidente della Commissione esaminatrice, provvede affinchè tutte le buste contenenti gli elaborati vengano raccolte in pieghi suggellati che debbono essere presi in custodia dal segretario. A tali compiti provvede il presidente del Comitato di vigilanza, ove tale Comitato sia stato istituito.

Nel caso che gli esami scritti abbiano luogo in più sedi, i presidenti dei Comitati di vigilanza provvedono a raccogliere gli elaborati, a suggellare i pieghi, a custodirli e a scortarli lungo il viaggio dalla sede periferica per effettuarne la consegna al segretario della Commissione.

Art. 9.

Verbale delle operazioni di esame

Di tutte le operazioni di esame, delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, dei giudizi sui singoli lavori e d'ogni altra notizia attinente il concorso, deve essere redatto giornalmente e per singola seduta un verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione e dal segretario.

I presidenti del Comitato di vigilanza redigono un verbale di tutte le operazioni compiute per ogni seduta di esame, e lo trasmettono al presidente della Commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti gli elaborati debbono essere aperti alla presenza della Commissione esaminatrice e il riconoscimento dei concorrenti deve essere fatto dopo che tutti gli elaborati medesimi siano stati esaminati e valutati.

Art. 10.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova orale nonchè alle eventuali prove pratiche ed attitudinali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte, e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti su dieci in ciascuna di esse, nonchè, eventualmente, la votazione minima prevista dal bando di concorso per la prova attitudinale.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle eventuali prove pratiche, del voto ottenuto in quella orale nonchè del voto riportato nella eventuale prova attitudinale.

Alla votazione di cui al precedente comma si aggiungono i voti riportati nelle prove facoltative eventualmente previste nelle quali il concorrente abbia ottenuto almeno la metà del punteggio massimo stabilito. Qualora una prova facoltativa consista in un esame scritto ed in uno orale, essa è presa in considerazione solo quando il concorrente abbia riportato sia nell'esame scritto che in quello orale, almeno la metà dei punteggi massimi stabiliti.

Art. 11.

Concorsi per esami o per esami e per titoli
Valutazione delle prove e dei titoli

I singoli bandi stabiliscono se il concorso per l'ammissione avviene per esami, o per esami e per titoli.

Quando il concorso è indetto per esami e per titoli, il bando deve precisare le categorie dei titoli valutabili, le norme per la relativa documentazione e i criteri di valutazione dei titoli medesimi.

Per la valutazione dei titoli di cui al comma precedente non può essere prevista una votazione complessiva superiore a cinque punti.

Il voto relativo ai titoli ottenuto da ogni candidato si somma ai voti di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

Preferenze a parità di merito

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere, indipendentemente dalle riserve di posti stabilite dall'art. 12 dello stato giuridico del personale, sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
~~6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;~~
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 13.

Presentazione dei documenti

Per la formazione della graduatoria, i concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire all'Azienda nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella nomina ovvero il possesso dei titoli di cui all'art. 11, secondo comma.

La graduatoria finale è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dall'Azienda a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza dal diritto al posto:

a) l'originale diploma del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Il personale di ruolo dipendente dalla Azienda è esonerato dalla presentazione dei documenti predetti; deve presentare il titolo di studio ove non lo abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare nonchè il titolo di studio, ed è esonerato dalla presentazione dei rimanenti documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti.

Art. 14.

Visita medica

Accertata la validità e la regolarità della documentazione prodotta, i vincitori vengono sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso della idoneità fisica e psichica prescritta per la carriera di assunzione.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. San. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione; a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire all'ufficio che ha disposto la prima visita domanda in carta legale corredata da certificato medico. Le domande di cui trattasi unitamente al Mod. San. 6, al certificato medico prodotto dall'interessato ed agli altri eventuali documenti attinenti la visita medica, debbono essere trasmessi al Servizio personale il quale, se la visita viene concessa in conformità al parere del Servizio sanitario, invita gli interessati a Roma presso la sede centrale per l'effettuazione dell'accertamento superiore.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Art. 15.

Concorso di titoli per la riserva di posti

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

TITOLO II

CONCORSI INTERNI ED ESAMI D'IDONEITA'

Art. 16.

Bandi dei concorsi interni e degli esami di idoneità per l'avanzamento

I bandi dei concorsi e degli esami di idoneità per l'avanzamento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e debbono indicare:

a) i termini per la presentazione delle domande di ammissione, e dei documenti eventualmente prescritti;

b) i requisiti di servizio e di anzianità richiesti per l'ammissione;

c) il programma degli esami;

d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

I bandi di concorso per l'avanzamento alle qualifiche non contemplate dall'allegato 13 annesso all'art. 82 dello stato giuridico del personale debbono altresì indicare il numero dei posti messi a concorso preventivamente stabilito con decreto Ministeriale.

Le disponibilità di posti per le promozioni a seguito di concorsi alle qualifiche contemplate dall'allegato 13 allo Stato giuridico del personale — alle quali si accede anche in forma diversa dal concorso interno per esami — sono annualmente stabilite con decreto Ministeriale.

I concorsi interni e gli esami di idoneità per l'avanzamento sono banditi dalle stesse autorità che, a norma del combinato disposto del terzultimo comma dell'art. 82 e dell'art. 76 dello stato giuridico, sono competenti ad approvare le relative graduatorie di merito; le autorità stesse stabiliscono anche i diari delle prove scritte.

Peraltro quando i concorsi od esami di idoneità per l'avanzamento a qualifiche del personale esecutivo od ausiliario degli uffici o del personale esecutivo dello esercizio, riguardano più Servizi o più Compartimenti, i relativi bandi sono emanati dal direttore generale, che stabilisce anche i diari delle prove scritte.

Art. 17.

Bandi degli esami di idoneità per il passaggio agli uffici

Le norme di cui al precedente art. 16, si applicano anche agli esami di idoneità previsti dagli articoli 8 e 48 dello stato giuridico del personale.

Qualora l'applicazione del citato art. 48 riguardi il passaggio agli uffici di singoli dipendenti, non si procede alla emanazione dei bandi, ma anche in tali casi gli esami devono aver luogo con i programmi all'uopo stabiliti e secondo le prescrizioni e le modalità indicate dalle presenti norme.

Art. 18.

Programmi degli esami di concorso interno e di idoneità

I programmi degli esami di concorso interno di cui al sesto comma dell'art. 82 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Sono stabiliti dal direttore generale e pubblicati sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato i programmi degli esami di idoneità per l'avanzamento e per i passaggi agli uffici di cui agli articoli 8 e 48 dello stato giuridico del personale.

I programmi suddetti, che si applicano ai singoli bandi di concorso interno o di esame di idoneità, indicano analiticamente le materie sulle quali verte ogni prova, in relazione alla specialità e alla importanza della qualifica da conseguire.

Art. 19.

Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento

Le Commissioni esaminatrici dei conorsi per l'avanzamento alla qualifica di ispettore di 1ª classe sono composte da un presidente scelto tra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a direttore centrale o compartimentale e di almeno quattro commissari con qualifica non inferiore a ispettore capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore principale.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento a qualifiche del personale di concetto degli uffici, e a qualifiche dei dirigenti del personale dello esercizio, sono composte da un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore capo superiore e di almeno quattro commissari con qualifica non inferiore a ispettore principale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento a qualifiche del personale esecutivo degli uffici sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore capo e di almeno quattro commissari con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe. Le Commissioni dei concorsi per l'avanzamento a qualifiche del personale dell'esercizio di livello gerarchico corrispondente a quello del personale esecutivo degli uffici sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore capo, da almeno due commissari con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe e altri due appartenenti ai dirigenti del personale dell'esercizio con qualifica non inferiore a capo stazione principale o equiparata. Per tali Commissioni le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'avanzamento alle rimanenti qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore principale e di almeno due commissari, di cui uno appartenente al personale direttivo, e l'altro ai dirigenti del personale dell'esercizio con qualifica non inferiore a capo stazione principale o equiparata. Le funzioni di segretario

sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti, per gli esami di lingue estere o di materie speciali, nonchè per le prove attitudinali, scelti fra i dipendenti dell'Azienda dei gruppi direttivo, di concetto, e dei dirigenti dell'esercizio.

Art. 20.

Commissioni per gli esami di idoneità per i passaggi a qualifiche del personale degli uffici

Le Commissioni per gli esami di idoneità per il passaggio a qualifiche del personale di concetto degli uffici, di cui agli articoli 8 e 48 dello stato giuridico, sono composte da un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a ispettore capo superiore e di almeno due commissari con qualifica non inferiore a ispettore principale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni per gli esami di idoneità per i passaggi a qualifiche del personale esecutivo degli uffici, di cui l'art. 48 dello stato giuridico, sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore capo e di almeno due commissari con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Le Commissioni per gli esami di idoneità per i passaggi a qualifiche del personale ausiliario degli uffici di cui all'art. 48 dello stato giuridico, sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore principale e di almeno due commissari appartenenti al personale direttivo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Alle Commissioni di cui sopra possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di materie speciali o per le prove attitudinali, scelti fra i dipendenti dell'Azienda dei gruppi direttivo, di concetto e dei dirigenti dell'esercizio.

Art. 21

Commissioni per gli esami di idoneità per l'avanzamento a qualifiche del personale dell'esercizio

Le Commissioni per gli esami di idoneità per l'avanzamento a qualifiche dei dirigenti del personale dell'esercizio sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore capo, da un commissario con qualifica non inferiore a ispettore principale e da un altro commissario con qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario capo o equiparata.

Le Commissioni per gli esami di idoneità per l'avanzamento a qualifiche del personale dell'esercizio di livello gerarchico corrispondente a quello del personale esecutivo degli uffici sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore capo, da un commissario con qualifica non inferiore a ispettore di 1ª classe e da un altro commissario con qualifica non inferiore a capo stazione principale o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Le Commissioni per gli esami di idoneità a qualifiche del personale dell'esercizio di livello gerarchico corrispondente a quello del personale ausiliario degli uffici sono composte da un presidente con qualifica non inferiore a ispettore principale, da un commissario appartenente al personale direttivo e da un altro commissario con qualificá non inferiore a capo stazione principale o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Alle Commissioni di cui sopra possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di materie speciali e per le prove attitudinali, scelti fra i dipendenti dell'Azienda dei gruppi direttivo, di concetto e dei dirigenti dell'esercizio.

Art. 22.

Nomina delle Commissioni dei concorsi e degli esami di idoneità

Le Commissioni dei concorsi interni e degli esami di idoneità sono nominate dalle stesse autorità che emanano i relativi bandi.

Le Commissioni per gli esami di idoneità, previsti dall'art. 48 dello stato giuridico, sono nominate annualmente, e procedono, ciascuna nell'ambito della propria competenza, per tutti i suddetti esami, anche quando riguardino il passaggio agli uffici di singoli dipendenti.

Art. 23.

Prove d'esame dei concorsi per l'avanzamento

Gli esami di concorso per l'avanzamento consistono in prove scritte, prove orali ed eventualmente pratiche ed attitudinali.

Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico e almeno una deve riguardare argomenti di natura professionale con riferimento alle attribuzioni proprie della qualifica da conseguire.

Le prove scritte debbono essere almeno tre per i concorsi per l'avanzamento ad ispettore di 1ª classe, e almeno due per i concorsi per l'avanzamento alle qualifiche del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio.

Per i concorsi alle qualifiche del personale esecutivo degli uffici e del personale esecutivo dell'esercizio, può essere richiesta anche una sola prova scritta, purchè il complesso delle rimanenti prove sia sufficiente a dimostrare il grado di preparazione e la capacità dei concorrenti a disimpegnare le mansioni della qualifica per cui concorrono.

Nei concorsi per talune qualifiche del personale dell'esercizio, in luogo di prove scritte può richiedersi la redazione di brevi rapporti su argomenti di carattere professionale.

Le suddette prescrizioni non si applicano ai concorsi interni di cui l'annotazione n. 18 all'allegato 12) dello stato giuridico del personale. Per tali concorsi interni gli esami consistono in prove volte ad accertare la idoneità professionale al disimpegno delle mansioni della nuova qualifica.

Art. 24.

Valutazione delle prove d'esame nei concorsi per l'avanzamento

Sono ammessi alla prova orale nonchè alle eventuali prove pratiche ed attitudinali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte, e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse. Se la prova scritta è una sola, sono ammessi coloro che vi abbiano riportato almeno sette punti su dieci.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti su dieci in ciascuna di esse, nonchè, eventualmente, la valutazione minima prevista dal bando di concorso per la prova attitudinale.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto ottenuto in quella orale e di quello riportato nella prova attitudinale.

Alla votazione complessiva di cui al precedente comma, si aggiungono i voti riportati nelle prove facoltative eventualmente previste, nelle quali il concorrente abbia ottenuto almeno la metà del punteggio massimo stabilito.

Qualora una prova facoltativa consista in un esame scritto e in uno orale, essa è presa in considerazione solo quando il concorrente abbia riportato, sia nell'esame scritto che in quello orale, almeno la metà dei punteggi massimi stabiliti.

Art. 25.

Esami di idoneità e loro valutazione

Gli esami di idoneità consistono in prove scritte, orali ed eventualmente pratiche ed attitudinali.

Le prove hanno carattere professionale con riferimento alla esplicazione delle attribuzioni proprie della qualifica da conseguire.

Le prove scritte devono essere almeno due per gli esami di idoneità di cui all'art. 8 dello stato giuridico del personale e per quelli di cui all'art. 48 dello stesso stato giuridico che riguardino il passaggio alle qualifiche del personale di concetto degli uffici. Per gli esami di idoneità alle qualifiche del personale esecutivo degli uffici e del personale esecutivo dell'esercizio può essere richiesta anche una sola prova scritta o prescindersi dalla effettuazione di prove scritte, purchè il complesso delle rimanenti prove sia sufficiente a dimostrare il grado di preparazione e la capacità dei concorrenti a disimpegnare le mansioni della qualifica per cui concorrono.

Negli esami per talune qualifiche del personale dell'esercizio in luogo di prove scritte può richiedersi la redazione di brevi rapporti su argomenti di carattere professionale.

Circa la valutazione delle prove, si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 24.

Art. 26.

Precedenza nei casi di parità di merito

Ritenuto quanto previsto dall'art. 12, ultimo comma dello stato giuridico del personale e salva la norma di cui all'art. 79 della legge stessa, nelle graduatorie in caso di esami di idoneità e quando in caso di concorso interno si abbia parità di merito fra concorrenti ex combattenti e non ex combattenti, l'ordine delle precedenze è stabilito con i criteri di cui all'art. 63 dello stato giuridico del personale medesimo.

Art. 27.

Condizioni per gli avanzamenti

Nei riguardi dei vincitori dei concorsi e degli idonei negli esami per l'avanzamento o per il cambio di qualifica, è accertato il possesso della idoneità fisica quando per le mansioni della qualifica da conseguire siano richiesti requisiti fisici speciali o più rigorosi di quelli prescritti per la qualifica rivestita.

I vincitori dei concorsi interni vengono immessi nella nuova qualifica, od assegnati all'esperimento pratico, con decorrenza non posteriore al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata approvata la graduatoria.

Qualora si tratti di concorsi per i quali si formano graduatorie di promovibilità da esaurirsi a mano a mano che si verificano le disponibilità di posti, le immissioni successive alla prima vengono disposte con decorrenze distanziate di non oltre tre mesi, sempre nel limite dei posti disponibili.

Le promozioni suddette sono conferite agli interessati che entro il termine stabilito dall'Azienda, e salvo l'eventuale rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'art. 82 dello stato giuridico, abbiano raggiunto il posto loro assegnato fra quelli messi a concorso.

Quando si tratti di qualifiche che possono essere conferite, per coprire posti resisi disponibili in uno stesso anno, parte mediante concorsi interni e parte mediante concorsi di assunzione in base al secondo comma dell'art. 82, la decorrenza della promozione dei vincitori del concorso interno non può essere posteriore alla data di nomina in prova dei vincitori del concorso esterno.

Art. 28.

Rinvio a norme concernenti i concorsi esterni

Ai concorsi ed esami di idoneità per l'avanzamento o per il passaggio di qualifica si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle presenti norme.

TITOLO III

CONSERVAZIONE IN SERVIZIO, ESONERO E RIAMMISSIONE DEL PERSONALE IN PROVA

Art. 29.

Conservazione in impiego

In applicazione del combinato disposto degli articoli 23 sub *c*) e 49 dello stato giuridico:

a) il personale in prova che venga riconosciuto, in seguito ad accertamenti sanitari esperiti a domanda o d'ufficio, totalmente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, viene conservato in impiego, previa sua domanda da produrre entro trenta giorni dalla data di comunicazione della inidoneità, e destinato a funzioni anche limitate di diversa qualifica, per le quali sia ritenuto idoneo.

Tale provvedimento viene adottato dal direttore generale e comporta il mutamento di ruolo e di qualifica; questa può essere anche inferiore;

b) il personale in prova che venga riconosciuto, invece, parzialmente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per una delle cause specificate nel precedente

punto *a)* viene destinato, previa sua domanda da produrre nel termine sopra indicato, a funzioni limitate della stessa qualifica, per le quali conservi l'idoneità; tale utilizzazione ridotta viene disposta, secondo le rispettive giurisdizioni, dai direttori centrali o dai direttori compartimentali.

Art. 30.

Esonero

Le assenze per malattia da cause comuni del personale in prova, eventualmente cumulate con altre assenze, comportano l'esonero ai sensi dell'art. 23 *b)* allorquando il numero complessivo delle assenze medesime non consenta il raggiungimento di almeno trecento giorni di effettivo servizio nel termine di due anni stabiliti dall'art. 17 S. G.

Costituiscono invece sospensione del periodo di prova e non sono quindi valutabili ai fini del computo delle trecento giornate di cui sopra e del termine per il conseguimento delle abilitazioni previsto dal quarto comma dell'art. 17 S. G., le assenze consunte per servizio militare o per sospensione relativa a procedimento penale o disciplinare conclusosi con il pieno proscioglimento del dipendente.

Il personale in prova che non chieda nel termine stabilito la conservazione in impiego con cambio di qualifica ovvero la utilizzazione in mansioni limitate della qualifica rivestita, viene proposto per l'esonero dal servizio ai sensi dell'art. 23 sub *c)* dello stato giuridico, previa l'osservanza della procedura prevista per le visite di revisione dall'art. 164 S. G.

Art. 31.

Riammissione in servizio

Il dipendente in prova esonerato in base al comma *c)* dell'art. 23 dello stato giuridico, per ottenere la revoca del provvedimento prevista dal secondo comma dello articolo stesso, deve produrre tempestiva domanda in bollo al direttore generale.

La riammissione è subordinata, in ogni caso, all'esito favorevole della visita medica cui il richiedente sarà sottoposto e alla disponibilità dei posti di pianta.

Inoltre la facoltà che ha l'Amministrazione di riammettere il personale di cui trattasi va esercitata previa valutazione del servizio e della condotta del dipendente prima dell'esonero, nonchè delle sue condizioni di famiglia.

In caso di riammissione in impiego il dipendente sarà collocato all'ultimo posto nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione. Il dipendente dovrà completare il periodo di prova eventualmente non ultimato

Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 161 dello stato giuridico del personale ferroviario.

TITOLO IV

CONSERVAZIONE IN SERVIZIO - CAMBI DI QUALIFICA E DI SERVIZIO DEL PERSONALE STABILE

Art. 32.

Accertamento delle capacità professionali e culturali del personale inidoneo

Le norme relative all'accertamento delle capacità professionali e culturali del personale fisicamente inidoneo alle attribuzioni della qualifica rivestita vengono emanate dal direttore generale.

Art. 33.

Personale stabile fisicamente idoneo a limitate mansioni della qualifica

Il personale stabile che venga riconosciuto, in seguito ad accertamenti sanitari esperiti a domanda o d'ufficio, parzialmente inidoneo alle funzioni della propria qualifica, per infermità dovuta a qualsiasi causa, viene destinato, dietro sua richiesta scritta, da presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione della sua limitata idoneità, a mansioni della stessa qualifica, compatibili col suo stato fisico.

Tale utilizzazione ridotta viene disposta, secondo le rispettive giurisdizioni, dai direttori centrali o dai direttori compartimentali.

Il personale di cui trattasi deve essere sottoposto a visita medica ogni volta che sia ritenuto necessario, e comunque non meno di una volta all'anno, al fine di stabilire se debba esserne confermata l'utilizzazione ridotta o se si possa nuovamente disporne l'utilizzazione incondizionata nelle mansioni della qualifica o, infine, se debba farsi luogo alla conservazione in servizio con cambio di qualifica e di ruolo.

Art. 34.

Personale che non chiede la conservazione in servizio

Il personale stabile, riconosciuto totalmente o parzialmente inidoneo alle funzioni della propria qualifica, che non chieda, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della propria inidoneità, la conservazione in impiego con cambio di qualifica ovvero l'utilizzazione in mansioni ridotte della qualifica rivestita, dovrà, previa emissione del certificato collegiale di quiescenza, essere proposto per la dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 162 S. G., salva la procedura prevista per le visite di revisione dall'art. 164 S. G.

Art. 35.

Cambi di qualifica

I dipendenti ai quali venga mutata la qualifica per una delle disposizioni contenute nello stato giuridico, conservano l'anzianità maturata nella qualifica precedente.

L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo è stabilita su proposta della competente Commissione di avanzamento, sulla base dei criteri di cui l'art. 63 S. G.

Ai cambi di qualifica si provvede in relazione al quadro di equiparazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 S. G.

Qualora, in base all'art. 49 S. G. ed agli articoli 29 e 33 delle presenti norme venga assegnata una qualifica inferiore a quella precedente, il dipendente viene collocato al primo posto del nuovo ruolo.

I cambi di qualifica possono essere disposti solo nei riguardi del personale stabile, salvo quanto disposto per quello in prova dal precedente art. 29.

Art. 36.

Passaggi di servizio

Il Direttore generale è competente a disporre il passaggio dei dipendenti da uno ad altro servizio nella medesima qualifica. Tuttavia, quando il passaggio concerne il personale direttivo rivestito della qualifica di ispettore capo o di altra qualifica superiore, il prov-

vedimento è adottato dal Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione.

L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo è stabilita in base ai criteri di cui l'art. 63 S. G.

TITOLO V

CONGEDO ORDINARIO - RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI UNA INFERMITA'

Art. 37.

Congedo ordinario

Le autorità competenti ad accordare il congedo ordinario sono le stesse che, in base all'allegato 11 dello stato giuridico, sono competenti a redigere il rapporto informativo o quelle che sono autorizzate a sostituirle.

Art. 38.

Modalità per il riconoscimento delle cause di servizio di una infermità

Per conseguire il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di una infermità, fuori dei casi d'infortunio o di malattia professionale, il dipendente deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato lo evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta al direttore centrale o al direttore compartimentale competente indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero, e, ove possibile, le conseguenze sulla integrità fisica.

I direttori centrali o i direttori compartimentali emettono su tali domande, su conforme parere medico legale espresso dal competente Ispettorato sanitario, proprio provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto. Le decisioni sui ricorsi prodotti avverso tali provvedimenti devono essere emesse su altro conforme parere medico-legale espresso dal Servizio sanitario in seguito, eventualmente, a visita superiore.

TITOLO VI

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI MEDICI

Art. 39.

Collegio medico per il collocamento in aspettativa per motivi di salute

Il Collegio medico per il collocamento in aspettativa per motivi di salute, di cui all'art. 93 dello stato giuridico, deve essere composto da due medici dell'Azienda dei quali almeno uno di ruolo.

Art. 40.

Collegi medici per visite di quiescenza e di revisione

Il Collegio medico di cui al primo comma dell'articolo 164 S. G., per l'accertamento della inidoneità fisica ai fini della dispensa dal servizio a norma del primo comma dell'art. 162, ovvero dell'esonero ai sensi dell'art. 23 *c*), è composto da tre medici dell'Azienda dei quali almeno uno di ruolo.

Il Collegio medico per la visita di revisione, di cui al terzo comma del citato art. 164, è composto da tre medici dell'Azienda, uno dei quali è il direttore centrale capo del Servizio sanitario o il suo sostituto e almeno uno degli altri due un medico di ruolo della Amministrazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda la procedura da seguire e la composizione della speciale Commissione medica per l'accertamento della inidoneità fisica dei dipendenti mutilati o invadili o civili per cause di guerra o di servizio.

TITOLO VII

ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 41.

Dispensa dal servizio per insufficiente rendimento

L'ammonimento di cui al secondo comma dell'art. 162 dello stato giuridico deve essere fatto mediante apposita contestazione scritta, redatta in doppia copia di cui una da consegnare all'interessato e l'altra, munita della firma del dipendente in segno di ricevuta, o di due testimoni qualora l'interessato rifiuti la firma, da conservare nel fascicolo personale del medesimo.

Ai fini della determinazione dell'insufficiente rendimento occorre che l'ammonimento preceda di almeno quattro mesi l'assegnazione della qualificazione annuale.

Art. 42.

Servizi utili per il collocamento a riposo di ufficio

Ai fini del raggiungimento del limite di servizio richiesto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi del primò comma dell'art. 165 dello stato giuridico, sono da computare:

a) d'ufficio:

il servizio ferroviario di ruolo, nonchè i servizi, pure di ruolo, prestati alle dipendenze di altre Amministrazioni civili o militari dello Stato, che siano valutabili ai fini della pensione ferroviaria, senza onere di riscatto, in base alla legge 12 ottobre 1949, n. 771, o ad altre leggi speciali;

i servizi prestati presso gli Enti locali previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, quando ne sia stato richiesto ed ottenuto il ricongiungimento col servizio ferroviario, ai fini della pensione, in base alla legge stessa;

i servizi militari volontari (escluso il volontariato di guerra) prestati prima dell'assunzione nell'impiego civile, a decorrere dalla prima rafferma, quando la prima ferma volontaria sia sostitutiva del servizio di leva;

i servizi civili non di ruolo prestati in ferrovia o alle dipendenze di altre Amministrazione dello Stato, nonchè i periodi di studi universitari o relativi a corsi speciali di perfezionamento purchè già riconosciuti ai fini della pensione;

b) a richiesta del personale interessato:

il servizio militare obbligatorio prestato prima della nomina a ruolo per adempiere agli obblighi di leva, oppure per richiamo o per trattenimento alle armi, nonché il volontariato di guerra.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Norme incompatibili

Tutte le disposizioni emanate dall'Azienda delle ferrovie dello Stato ed incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate.

Art. 44.
Pubblicazione

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 dicembre 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1959
Registro n. 32 bilancio Trasporti, foglio n. 48. — BARNABA

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1959.
Approvazione dello statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia di credito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;
Sentito il Comitato centrale dell'artigianato;

Decreta:

E' approvato lo statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia di credito nel testo allegato al presente decreto e vistato dal direttore generale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie.

Roma, addì 12 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
COMITATO CENTRALE DELL'ARTIGIANATO

Statuto tipo delle Cooperative artigiane di garanzia di credito

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art 1.

E' costituita una cooperativa a responsabilità limitata denominata « Cooperativa artigiana di garanzia di .., Societa Cooperativa a responsabilita limitata ».
La Cooperativa ha sede in .

Art. 2.

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane fornendo garanzie per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'esercizio delle imprese.
La cooperativa può, inoltre, assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo.

Art 3

La durata della Cooperativa ha termine al 31 dicembre 1968 e potrà essere prorogata una o piu volte di dieci in dieci anni

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art 4

Il patrimonio della Cooperativa è costituito·
a) dal capitale formato dalle quote, dell'importo di L. 10 000 ciascuna, versate dai soci,
b) dalle riserve,
c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;
d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato e di Enti pubblici e da una parte degli utili
Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'art 2.
Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti e delle provvigioni di cui ai successivi articoli 11 e 23, nonchè dai redditi patrimoniali della cooperativa stessa.

Art. 5.

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa, inoltre, ciascun socio risponde sussidiariamente e solidalmente in misura pari a volte (comunque non minore di tre volte) il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'art. 2541 del Codice civile.

Art 6.

Le quote sociali sono nominative.
Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa
Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art 10, per causa di successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sia ammesso in qualità di socio
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla società, alla quale è, inoltre, vietato di compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote versate

TITOLO III

SOCI

Art. 7.

Il numero dei soci è illimitato.

Art 8

Può far parte della Cooperativa l'impresa artigiana iscritta nell'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n 860 e sita nel territorio di purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, nè sia fallita e purchè il suo titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
Non puo far parte della Cooperativa chi è socio di altra società di garanzia, o ne sia stato espulso.

Art 9.

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci

Art 10

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il Consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre quattro quote, anche in tempi successivi

Art. 11.

Il socio versa, all'atto della iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore a lire mille

Art. 12.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

Art. 13.

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione, essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta

La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dall'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n 860, o che trasferisca la propria sede fuori della circoscrizione della cooperativa, o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall'art 8

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa

Art 14.

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione davanti al tribunale, a norma dell'art 2527 del Codice civile, soltanto dopo aver prodotto ricorso al Collegio dei probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di amministrazione e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso

Il ricorso ai probiviri, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione Il Collegio dei probiviri, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione

Art 15

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all importo versato

Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida al socio il 50 % del valore della quota, di cui al comma precedente, e assegna l'altro 50 % al fondo di cui all'art 4, lettera *b*).

Art. 16

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di decadenza e morte.

Il Consiglio di amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni previsti dall'art 18, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20 %, rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Art 17.

Il socio, che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 18

Il socio, che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 5, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art 2530 del Codice civile, fino al termine di due anni dal giorno in cui si e verificata la perdita della qualita di socio.

TITOLO IV

OPERAZIONI

Art. 19.

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all art 2.

Art 20.

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione puo, con deliberazione presa all'unanimita, decidere, in via del tutto eccezionale, che la Cooperativa conceda prestazioni di garanzia anche per chi e socio da almeno un mese, purche l'operazione sia giustificata dalle particolari esigenze creditizie dell'impresa.

Art. 21.

Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alle quote versate da ciascun socio Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa,

2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre,

3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie gia prestate e delle richieste in corso d istruzione.

Art 22.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o piu aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a dieci volte il patrimonio sociale, risultante dall ultimo bilancio approvato.

Art 23

Il Consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun socio, all atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie

Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto e tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, in misura non superiore all 1 %, in ragione di anno, dell importo del prestito

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

a) *Assemblea*

Art 24

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi

Il socio puo farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non puo esercitare il voto per piu di due deleghe.

Art. 25.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, essere affisso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

Art 26.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa ha i seguenti compiti.

a) discutere ed approvare il bilancio,

b) eleggere il presidente, il vice-presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, i probiviri;

c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;

d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art 27.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente

Il presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori

In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio

Art 28.

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la meta dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, le votazioni sugli altri argomenti posti all ordine del giorno si fanno per alzata e seduta

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati, in caso di parita di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta

Per l'elezione alle cariche sociali, a parita di voti, e eletto il piu anziano di eta

Art 29.

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, almeno i tre quinti dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Societa è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalita dei soci con diritto a voto

Art 30

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e da due scrutatori

b) *Consiglio di amministrazione*

Art 31

L'amministrazione è affidata al Consiglio, composto da quattro membri eletti dall'assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa da almeno un anno.

Con il versamento di un contributo da parte del Ministero dell'industria e del commercio, entrano di diritto a far parte del Consiglio di amministrazione due componenti, nominati dal Ministero stesso

Puo, inoltre, far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art 2535 del Codice civile

I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni anni e possono essere rieletti una o piu volte per un uguale periodo.

Il presidente ed il vice-presidente sono eletti dall'assemblea fra i membri elettivi del Consiglio.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Art 32.

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 33

Il Consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice-presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o i sindaci. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima, al domicilio di ciascun consigliere

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi

Il Consiglio puo valersi dell'opera di un segretario di propria nomina

Art 34

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parita, prevale il voto di chi presiede Per la validita delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe

Art 35

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge o per statuto all assemblea dei soci

Spetta, tra l altro, al Consiglio di

a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto,

b) chiedere l autorizzazione del Ministero dell industria e del commercio ove l'accettazione di contributi di Enti pubblici o di privati comporti la modifica di norme dello statuto,

c) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti,

d) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull andamento della gestione, e curarne la presentazione all assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso,

e) autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa,

f) autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa.

Art 36

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato dal Consiglio d'amministrazione o al segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila per accertarsi che il consigliere designato o il segretario operino in conformita degli interessi della Cooperativa

Il presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, e sostituito dal vice presidente, che, a sua volta, puo essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere piu anziano.

Art. 37

Le mansioni di presidente, vice presidente e componente del Consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione, tuttavia compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive, autorizzate dal Consiglio

c) *Collegio dei Sindaci*

Art 38

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato dal Ministero dell'industria e del commercio, e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra non soci.

Art. 39.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.

Art. 40.

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

d) *Direzione.*

Art. 41.

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere affidate ad un segretario con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del segretario — come pure la revoca — è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

e) *Collegio dei Probiviri.*

Art. 42.

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne designa il presidente. I probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a remunerazione.

Art. 43.

La cooperativa e i soci debbono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative alla ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

Al Collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di amministrazione.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del presidente del Collegio dei probiviri e comunicata dal presidente stesso alla cooperativa e al socio, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 44

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 45.

Gli utili netti di esercizio sono attribuiti, nella misura del 50 %, al fondo riserve e per l'altro 50 % al fondo di cui alla lettera *d)* dell'art. 4.

E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci.

Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera *d)* e al capitale sociale, in misura proporzionale alla entità degli stessi.

Art. 46

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministero dell'industria e del commercio, al quale i liquidatori dovranno, in ogni caso, notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, della destinazione della somma predetta.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 47.

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 48

Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della Cooperativa al 31 dicembre 1959.

Art. 49

Il primo Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell'assemblea ordinaria, che provvede alla elezione delle cariche secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 50

Il primo Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dell'eventuale regolamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea in occasione della sua prima riunione, applica, in via provvisoria, tale regolamento, in attesa dell'approvazione dell'assemblea, stipula con una o più aziende di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il conseguimento dei fini sociali di cui all'art. 2, provvede alla organizzazione della Cooperativa; accetta eventuali contributi del Ministero dell'industria e del commercio e di altri enti pubblici; ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge sulle cooperative.

Art. 51

Al primo Consiglio di amministrazione è demandato il potere di far partecipare la Cooperativa ad un consorzio provinciale che eventualmente si costituisca con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative artigiane di garanzia della provincia.

Art. 52.

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Ministero dell'industria e del commercio.

Roma, addì 4 febbraio 1959

Visto,
Il Direttore Generale
dell'Artigianato e delle Piccole Industrie
ANTONIO ANDREOZZI

(1397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

Il 2 aprile 1959, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 febbraio 1957, n. 155, è stato effettuato a Parigi lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

La Convenzione suddetta, in conformità dell'art. 31, è entrata in vigore lo stesso giorno.

(2332)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile di Vicenza e Pie Fondazioni annesse, ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300 7 149 in data 2 aprile 1959, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di Vicenza e Pie Fondazioni annesse è autorizzato ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

(2190)

Autorizzazione alla Scuola-convitto professionale per infermiere religiose « Suore della Misericordia » presso l'Arcispedale del SS. Salvatore ad SS. SSrum A.S. Giovanni in Laterano, in Roma, ad ammettere a frequentare i corsi della Scuola anche allieve laiche.

Con decreto in data 2 aprile 1959, n. 300 7.11.70 21 148 il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ha autorizzato la Scuola-convitto professionale per infermiere religiose « Suore della Misericordia » presso l'Arcispedale del SS Salvatore ad SS. SSrum A S. Giovanni in Laterano in Roma ad ammettere a frequentare i corsi della Scuola anche allieve laiche.

(2189)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra del fiume Ticino, in comune di Pavia.

Con decreto 23 maggio 1958, n. 79, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Ticino, in comune di Pavia, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 9, lettera *E*, di ettari 3 07 60, ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 1° marzo 1956, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Pavia, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(2154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 22 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,57	620,60	620,60	620,50	620,60	620,60
$ Can.	644,35	644,20	645 —	645,20	643,75	644,56	645,125	644 —	644,62	645,25
Fr. Sv.	143,56	143,55	143,53	143,535	143,50	143,56	143,52	143,60	143,56	143,53
Kr. D.	90,12	90,14	90,14	90,155	90,10	90,14	90,14	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,26	87,27	87,27	87,2675	87,24	87,27	87,27	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	120 —	120 —	120,01	120,005	120 —	120,01	120,005	120,03	120 —	120 —
Fol.	164,54	164,53	164,48	164,465	164,40	164,53	164,44	164,50	164,53	164,50
Fr. B.	12,44	12,443	12,44625	12,445	12,44	12,45	12,443	12,45	12,44	12,445
Fr. Fr.	126,59	126,59	126,59	126,59	126,58	126,59	126,58	126,58	126,59	126,59
Lst.	1748,45	1748,50	1748,60	1748,75	1748 —	1748,42	1748,60	1748,50	1748,55	1748,75
Dm. occ.	148,41	148,42	148,41	148,405	148,37	148,42	148,40	148,40	148,41	148,40
Scell. Austr.	23,99	23,985	23,99	23,9875	23,99	23,99	23,9875	23,98	23,99	23,99

Media dei titoli del 22 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,95
Id 3,50 % 1902	71,95
Id. 5 % 1935	101,875
Redimibile 3,50 % 1934	91,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % 1936	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id 5 % (Beni Esteri)	97,825

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	105,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,162
1 Franco svizzero	143,527
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87,269
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese	164,452
1 Franco belga	12,444
100 Franchi francesi	126,585
1 Lira sterlina	1748,675
1 Marco germanico	148,402
1 Scellino austriaco	23,988

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n 4000/3ª San. in data 27 gennaio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n 5917/3ª San. in data 19 febbraio 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte di cui sopra,

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Fubine-Cuccaro (Consorzio), Borghetto Borbera, Viguzzolo-Castellar Guidobono (Consorzio) e Garbagna-Casasco-Avolasca (Consorzio), hanno rinunciato alle condotte loro assegnate,

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate·

1) Tardito Giuseppina. Fubine-Cuccaro (Consorzio),
2) Barbano Anita. Viguzzolo-Castellar Guidobono (Consorzio);
3) Scotti Anna Garbagna - Casasco - Avolasca (Consorzio);
4) Cane Elsa Borghetto Borbera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Alessandria, addì 26 marzo 1959

Il prefetto SARRO

(2229)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n 29367 del 28 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Visto il successivo decreto n 10402 del 17 aprile 1958, con il quale è stato riaperto al 30 giugno 1958 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso,

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice,

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa·

1. Portuese Giuseppe . . . . punti 51,6875 su 100
2. Puglisi Rosario . . . . » 49,63125 »
3. Giordano Paolo . . . . » 46 — »
4. Costanzo Gaetana . . . . » 45,625 »
5. Strano Alfio . . . . . » 44,8875 »
6. Zappalà Francesca . . . . » 40,28125 »
7. Crisafulli Angelo . . . . » 38,5125 »
8. Genovese Concetta . . . . » 37,34375 »
9. Vaccarello Domenico . . . » 35,28125 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Vittoria.

Ragusa, addì 24 marzo 1959

Il prefetto CAPPELLANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto n 6921 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante al 30 novembre 1957 nel comune di Vittoria (Scoglitti),

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del concorrente vincitore, sulla base della graduatoria anzidetta,

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Portuese Giuseppe, idoneo nel concorso indicato in epigrafe, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Vittoria, frazione Scoglitti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Vittoria.

Ragusa, addì 24 marzo 1959

Il prefetto CAPPELLANI

(2048)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 31 marzo 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza,

Visto l'art 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicatte

Scrosati Cesarina Gravellona Toce,
Piai Maria Formazza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all albo pretorio dei Comuni interessati.

Novara, addì 6 aprile 1959

Il prefetto. SALERNO

(2123)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.